

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI –
CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI**

Con il presente provvedimento si apportano modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia concernenti "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009, come successivamente modificate (di seguito: "le Disposizioni").

L'intervento è volto a recepire la direttiva (UE) 2021/2167 (*Secondary Market Directive*, SMD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. Le modifiche alle Disposizioni danno attuazione alle previsioni introdotte per recepire la direttiva nel nuovo Capo II, Titolo V, e nel Titolo VI del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito TUB). Con l'occasione, vengono aggiornati alcuni riferimenti normativi ormai superati e rimosse talune previsioni non più applicabili.

Le modifiche riguardano: la sezione I, paragrafi 1, 2 e 4; la sezione IV, paragrafi 1 e 2; la sezione VI-*bis*, paragrafi 3, 5, 7 e 8; la sezione VII, paragrafi 1, 3, 5 e 6; la sezione VII-*bis*; la sezione X; la sezione XI, paragrafi 1, 2 e 3. Sono inseriti *ex novo* i paragrafi 6-*bis* e 7-*bis* della sezione VI-*bis*, il paragrafo 6-*bis* della sezione VII e la sezione VII-*ter*.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal Regolamento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019, le modifiche alle Disposizioni sono state sottoposte a consultazione pubblica. Il presente provvedimento e le Disposizioni modificate sono pubblicati sul sito web della Banca d'Italia, unitamente al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Saranno altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le modifiche alle Disposizioni si applicano a partire da tale data e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni che modificano le sezioni VI-*bis* e VII, in attuazione delle modifiche apportate al titolo VI, capi I-*bis* (Credito immobiliare ai consumatori) e II (Credito ai consumatori) del TUB, si applicano, rispettivamente, ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data.

Resta fermo, per quanto riguarda le condizioni e i termini per l'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza, quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116.

Per comodità di consultazione, successivamente all'entrata in vigore, si provvederà anche a una complessiva ripubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia delle Disposizioni aggiornate.

Roma, 11 febbraio 2025

Il Governatore

Fabio Panetta